

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Chiunque, dopo che ne sia stata disposta la distruzione ai sensi della presente legge, detiene, continua a detenere in qualsiasi forma o procura a sé o ad altri la documentazione delle intercettazioni previste dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga il contenuto delle intercettazioni di cui al comma 1 senza averne il diritto, ovvero quando ne sia stata disposta la distruzione.

5. 72. Fanfani.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 2. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni, Amici, Kessler.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della presente legge non sono applicabili per i procedimenti conclusi con provvedimenti divenuti irrevocabili.

6. 01. Siniscalchi.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466 e 23 ottobre 1996, n. 555.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 1. Bielli.

Sopprimerlo.

* 8. 2. Mascia, Pisapia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Iniziative per favorire la conoscibilità da parte dei consumatori delle condizioni tariffarie praticate da ogni compagnia assicurativa)

D'AGRÒ. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 22 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, « le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica »;

il citato articolo prevede, altresì, che « la pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti *internet* che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare »;

la genericità delle indicazioni di legge permette, allo stato attuale, un'interpretazione elastica, in base alla quale alcune compagnie ritengono di avere adempiuto ai loro obblighi semplicemente riportando in *internet* la pedissequa riproduzione della propria tariffa cartacea; in tale caso, ad esempio, il calcolo della tariffa da parte del consumatore risulta sì possibile, ma molto complicato e praticamente inattuabile;

sarebbe, quindi, necessario che tutte le compagnie predisponessero un programma, mediante il quale, inserendo esclusivamente i parametri indispensabili al calcolo (potenza del veicolo, zona di immatricolazione, massimali prescelti, precedenti assicurativi ed altri), si determinasse il premio effettivo da corrispondere (comprensivo di ogni onere) per un anno di assicurazione di quel veicolo;

il programma in questione dovrebbe permettere anche di avere la stampa indicante tutti i dati inseriti, nonché la data fino alla quale il preventivo è valido, attraverso la quale il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere la polizza a quelle condizioni in qualsiasi agenzia o rappresentanza della compagnia in tutto il territorio della Repubblica;

si pone a tal punto un problema importante, ossia il reperimento in *internet* dei siti nei quali sono pubblicata le varie tariffe, nonché la difficoltà per i consumatori di utilizzare interfacce di immissione dei dati non standardizzate;

l'attivazione di un motore di calcolo in un sito istituzionale (Isvap, ministero delle attività produttive ed altri), mediante il quale ottenere, una volta inseriti i parametri di tariffazione, l'elenco di tutte le compagnie operanti nel ramo auto, con indicato il premio relativo al veicolo trattato, potrebbe rappresentare idonea soluzione;

pertanto, ferma restando la possibilità per ogni compagnia di avere la propria

tariffazione personalizzata nel sito da essa stabilito, gli stessi dati potrebbero essere obbligatoriamente ed automaticamente collegati al sito istituzionale —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare per la creazione di una vera ed efficace trasparenza nel settore della responsabilità civile auto che tuteli il consumatore, permettendo di conoscere agevolmente le condizioni tariffarie praticate da ogni singola compagnia. (3-02167)

(8 aprile 2003)

(Sezione 2 – Concentrazione di impianti per la produzione di energia elettrica nella provincia di Caserta)

SANTULLI — *Al Ministro delle attività produttive* — Per sapere — premesso che:

a seguito del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, che demanda al ministero delle attività produttive la competenza sulla localizzazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica, sono state autorizzate le realizzazioni sul territorio nazionale di diversi nuovi impianti;

nella provincia di Caserta, in particolare nel raggio di soli cinque chilometri, esistono già due centrali, a Maddaloni e Teverola, e dovrebbero essere stati approvati, o in via di approvazione, almeno quattro nuovi impianti di produzione nei centri di Orta di Atella, Marcianise, Teverola e Casaluce, la cui produzione complessiva, da sola, supererebbe abbondantemente l'attuale deficit energetico regionale, consentendo addirittura l'esportazione in altre regioni;

nello stesso ambito territoriale, sono già presenti due impianti di depurazione, industrie che producono scorie e gas inquinanti e, inoltre, è prevista dal piano regionale di smaltimento la collocazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti industriali e la costru-

zione di impianti di essiccamento e termodistruzione di fanghi e rifiuti solidi urbani;

l'agro aversano ed il litorale domizio sono stati inclusi tra le zone italiane a maggior rischio ambientale, anche in considerazione dell'altissima densità di discariche abusive e siti da bonificare —:

se, nel rilascio dell'autorizzazione per la costruzione delle centrali in quest'area della provincia di Caserta, si sia tenuto conto dell'elevata concentrazione di impianti esistenti e in progetto, siano state espletate tutte le valutazioni relative all'impatto ambientale ed alle emissioni inquinanti dei nuovi insediamenti e se, alla luce di quanto sopra esposto, non s'intendano intraprendere iniziative straordinarie, atte a garantire la salute della popolazione e l'integrità del territorio, già abbondantemente penalizzato da situazioni anomale dal punto di vista ambientale

(3-02168)

(8 aprile 2003)

(Sezione 3 – Iniziative normative in materia di attività di promozione farmaceutica)

REALACCI, BINDI, FILIPPESCHI, MAURA COSSUTTA, LETTA, PISTELLI, BIMBI, RAFFAELLA MARIANI, VIGNI e MICHELE VENTURA. — *Al Ministro della salute* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia, comparsa su diversi quotidiani, di un piano predisposto dalla multinazionale farmaceutica Pfizer diretto a screditare la regione Toscana;

secondo fonti di stampa, il documento, pervenuto in forma anonima presso l'assessorato alla sanità della regione, rappresenterebbe la « strategia » costruita a tavolino diretta a mettere nella luce peggiore il sistema sanitario regionale toscano, che ha di recente predisposto

misure per la diminuzione della spesa farmaceutica, attraverso un uso mirato delle risorse finanziarie;

la bozza, infatti (si veda *la Repubblica*, cronaca, 3 aprile 2003), mirava a determinare « un'inversione di tendenza nell'attuale approccio della pubblica amministrazione alla politica del farmaco », cioè al contenimento della spesa farmaceutica, prevedeva una « mobilitazione di medici ed associazioni di malati, politici del centrodestra, tutti uniti nella battaglia contro le minacce al *business*, e cioè le limitazioni decise dalla regione Toscana nelle prescrizioni di farmaci, l'educazione sempre più autonoma del cittadino paziente, il controllo dell'informazione scientifica, il rimborso del prezzo del solo farmaco più economico ». E suggeriva la realizzazione di un sondaggio (guidato?) sul gradimento del servizio sanitario toscano, per promuovere una campagna da concludere con un evento mediatico forte, all'interno del quale non sarebbe dovuto mai comparire il committente, perché, come recita il documento, « una minima esposizione sarebbe deleteria »;

la dichiarazione da parte del direttore esecutivo della *Pfizer*, dottoressa Ruffilli, che riconosce che vi sono state informali comunicazioni interne promosse da un singolo ufficio della società, tenta, in maniera grottesca, di sminuire una vicenda, che, al contrario, appare di una gravità inaudita e, implicitamente, ne conferma la totale veridicità;

la regione Toscana, infatti, da tempo sta operando in maniera incisiva per ottenere risultati determinanti sul controllo delle spese farmaceutiche, in particolare realizzando programmi diretti a migliorare l'uso efficiente dei farmaci e l'appropriatezza delle prescrizioni. E proprio tale motivo sembra essere la ragione della predisposizione di un così veemente « piano d'attacco » —:

se il Ministro interrogato sia al corrente della vicenda e quali misure normative si possano intraprendere per evitare che l'attività di promozione farmaceutica

possa travalicare il lecito, ledendo nella sostanza il diritto alla salute dei cittadini.
(3-02169)

(8 aprile 2003)

(Sezione 4 — Misure normative concernenti la promozione farmaceutica)

BATTAGLIA, BOLOGNESI, BOGI, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO, LABATE, LUCÀ, PETRELLA, TURCO, ZANOTTI, BELLINI, BUFFO, CARLI, CHITI, CORDONI, CRUCIANELLI, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCI, INNOCENTI, LULLI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MUSSI, NANNICINI, NIEDDU, PENNACCHI, SPINI, SUSINI, MICHELE VENTURA, VIGNI e RUZZANTE. — *Al Ministro della salute*. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno denunciato l'esistenza di un piano segreto che sarebbe stato progettato dalla multinazionale *Pfizer* contro la regione Toscana;

la *Pfizer* è tra le maggiori fornitrici di farmaci del servizio sanitario nazionale;

il piano, riportano i giornali, avrebbe previsto una mobilitazione di medici, di associazioni di malati, di politici del centrodestra, finalizzata a colpire una regione « rea » di buona amministrazione del servizio sanitario pubblico, ottenuta anche attraverso il contenimento della spesa per farmaci con iniziative volte all'educazione del cittadino-paziente, al controllo dell'informazione medico-scientifica, alla distribuzione diretta di medicinali, al rimborso del prezzo del solo farmaco più economico;

il patto sarebbe stato sostenuto dalla diffusione di sondaggi « orientati », che avrebbero dimostrato un basso gradimento della sanità toscana da parte dei cittadini;

da tempo assistiamo al ripetersi di attacchi mediatici tesi a screditare le strutture e gli operatori del servizio sanitario

nazionale, che supportano iniziative politiche contro il mantenimento di un sistema universalistico e solidale —:

se risultino analoghe iniziative in altre aree del Paese e quali misure normative si possano intraprendere per evitare che l'attività di promozione farmaceutica possa travalicare il lecito, ledendo nella sostanza il diritto alla salute dei cittadini.

(3-02170)

(8 aprile 2003)

(Sezione 5 — Controlli sanitari nei confronti di stranieri provenienti da luoghi a rischio di diffusione dell'epidemia di Sars)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'allarme relativo al *virus* della polmonite atipica non accenna a rientrare;

il commissario europeo alla sanità, David Byrne, ha dichiarato che «l'epidemia di Sars può essere definita sotto controllo, anche se non migliora come si era sperato inizialmente»;

vi sono reazioni di preoccupazione, come riportano i mezzi di stampa, da parte di numerosi cittadini in diverse zone del Paese;

si ritiene necessario veicolare messaggi chiari e precisi, anche se non allarmistici, sulla pericolosità del *virus*;

c'è una forte presenza di immigrati regolari e clandestini, di cui poco si conosce dal punto di vista sanitario;

si considera indispensabile rafforzare le politiche di controllo sanitario alle frontiere —:

quali misure siano state approntate alle frontiere per aumentare i controlli sanitari nei confronti di stranieri provenienti dai luoghi cosiddetti a rischio.

(3-02171)

(8 aprile 2003)

(Sezione 6 — Allarmi per radioattività recentemente registrati in Italia)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 marzo 2003, si era registrato presso l'aeroporto di Napoli Capodichino un allarme per radioattività dovuto ad un presunto trasporto di materiale radioattivo da parte di aerei militari;

su tale vicenda il 27 marzo 2003 è stata svolta un'interpellanza urgente a firma dell'interrogante;

in data 26 marzo 2003, nello stesso pomeriggio in cui aerei da trasporto C-17 *Globmaster* imbarcavano mille unità dei paracadutisti della brigata aerotrasportata, un altro allarme radioattivo sarebbe stato registrato a Lonigo, in provincia di Vicenza;

all'inizio della scorsa settimana la nuova emergenza si è registrata in provincia di Massa Carrara, dove la centralina per il monitoraggio dell'aria è impazzita, anche in questo caso in presenza di movimenti militari legati alla Nato;

a questo punto, certamente non è più credibile che la causa possa essere legata al cattivo funzionamento strumentale delle centraline di rilevazione e diventa, quindi, urgente chiarire come mai nel giro di pochi giorni tre centraline, adiacenti a territori utilizzati da basi Nato e da truppe Usa, siano impazzite;

per quanto riguarda l'aeroporto di Capodichino, in particolare, il rischio per la

salute dei lavoratori e dei cittadini residenti nelle zone adiacenti è concreto e ampiamente documentato, considerato il fatto che la presenza di leucemie tra i lavoratori risulta 138 volte più alta rispetto alla media nazionale e, in particolare, tra le patologie si riscontra anche il linfoma di Hodgkin, lo stesso riscontrato nei militari esposti all'uranio impoverito —:

se ritenga doveroso aprire un'indagine urgente sulla vicenda degli allarmi radioattivi, in particolare su Capodichino, dove la situazione risulta essere la più allarmante. (3-02172)

(8 aprile 2003)

(Sezione 7 – Partecipazione di rappresentanti delle industrie produttrici di armi ad un convegno sull'ambiente e sulla fauna organizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali)

ZANELLA, PECORARO SCANIO, CENTO, CIMA, LION, BULGARELLI e BOATO. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali — Per sapere — premesso che:

il ministero delle politiche agricole e forestali ha affidato ai massimi rappresentanti delle industrie produttrici di armi, Beretta e Fiocchi, l'incarico di fare i relatori al convegno sull'ambiente e sulla fauna che il Governo ha organizzato per metà maggio 2003 a Venezia;

le armi della Beretta sono armi certamente da caccia, ma soprattutto sono armi da guerra vendute in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti;

l'iniziativa descritta denuncia, ad avviso degli interroganti, un progetto di società armata, con un fucile in ogni casa, che guarda alla guerra con sempre maggiore favore;

taluni esponenti della Casa delle libertà hanno sostenuto la liberalizzazione

delle armi da fuoco e la concessione del porto d'armi senza licenza —:

se l'iniziativa citata rappresenti un ulteriore segnale che l'attuale Governo dà ai cittadini per la maggiore diffusione possibile delle armi. (3-02173)

(8 aprile 2003)

(Sezione 8 – Iniziative di solidarietà a favore dei militari italiani impegnati nelle missioni di pace all'estero)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — Al Ministro della difesa — Per sapere — premesso che:

migliaia sono i militari italiani impegnati all'estero, in Afghanistan, Kosovo, Macedonia, Eritrea e in altri Paesi, in missioni di *peace keeping* e *peace enforcing* in aree ad elevato rischio;

all'iniziativa « Grazie ragazzi », promossa dal gruppo parlamentare di Al-

leanza nazionale sui maggiori quotidiani italiani e in numerose piazze, hanno aderito e continuano ad aderire migliaia di cittadini, raccogliendo firme di solidarietà, che verranno recapitate ai nostri soldati sul luogo della missione;

questa manifestazione di solidarietà per i nostri ragazzi impegnati nel mantenimento della pace è ancora in corso, ma ha già assunto dimensioni straordinarie, che evidenziano il desiderio collettivo di sostenere sempre più la loro coraggiosa missione —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per testimoniare la solidarietà di tutto il Paese ai nostri militari impe-

gnati in missioni di pace, se ritenga opportuno prevedere alcuni benefici, in analogia a quanto già in passato ha fatto la legge n. 336 del 1970, quali riserva di posto nei concorsi, precedenza nei trasferimenti militari, valutazione preferenziale del periodo trascorso in missione al fine dell'avanzamento in carriera, e se ritenga opportuno, in occasione della Santa Pasqua, promuovere un'iniziativa da realizzarsi a livello istituzionale e a livello popolare, capace di esprimere il caloroso e sentito augurio degli Italiani ai propri ragazzi in missione di pace.

(3-02174)

(8 aprile 2003)

PROPOSTA DI LEGGE: DUILIO ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (38) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VENDOLA E RUSSO SPENA; CARLI ED ALTRI; PAOLO RUSSO; CARLI ED ALTRI; AGOSTINI ED ALTRI; BIONDI (1877-2256-2512-2591-2821-2842)

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti presentati nel fascicolo n. 3.

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: finanziare, siano inserite le seguenti: , nei limiti delle risorse ad esso assegnate;

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: è istituita, siano inserite le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

all'articolo 3, sia soppresso il comma 2;

all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), determinato nella misura massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.12 Sandri, 1.14 Lupi, 2.12 Buemi, 2.26 Pisapia e 3.02 Bonito, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.24, 2.21 e 2.22 Verro, 2.35 Guido Rossi, 2.23 Verro, 2.42 Bulgarelli, 2.27 Pisapia e 2.45 Pecoraro Scanio,

nel presupposto che siano approvate le condizioni formulate nel presente parere con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.04 Buontempo, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nei fascicoli 1 e 2.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

riesaminato il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea alla luce delle risultanze dei documenti di bilancio per il triennio 2003-2005, si confermano integralmente il parere reso sul testo del provvedimento in data 23 luglio 2002, nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002, nonché i pareri resi in ordine agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Ferme restando le condizioni espresse in ordine agli articoli 2, comma 1, lettera *h*), e 3, comma 1 e 2, nei pareri resi in data 23 luglio 2002 e 3 dicembre 2002;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), determinato nella misura massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Si intende conseguentemente revocata la condizione relativa all'articolo 4, comma 1, formulata nei pareri resi sul testo del provvedimento in data 23 luglio 2002 e 3 dicembre 2002.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.65 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.65 della Commissione, con la seguente condizione, volta a

garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

la parte consequenziale sia sostituita dalla seguente:

conseguentemente, l'articolo 4, comma 1, sia sostituito dai seguenti:

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), è autorizzata la spesa massima di euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), è autorizzata la spesa massima di euro 20 milioni per l'anno 2003 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura massima di euro 21.549.371 per l'anno 2003 e di euro 11.549.371 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 16.549.371 per l'anno 2003 e ad euro 1.549.371 a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In caso di approvazione dell'emendamento 2.65 della Commissione, come riformulato ai sensi del presente parere, deve intendersi revocata la condizione riferita all'articolo 4, comma 1, formulata nel parere reso in data 12 febbraio 2003.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.69 e 4.3 Guido Giuseppe Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.65 della Commissione (*ulteriore nuova formulazione*).

In caso di approvazione dell'emendamento 2.65 della Commissione, (*ulteriore nuova riformulazione*), deve intendersi conseguentemente revocata la condizione riferita all'articolo 4, comma 1, formulata nel parere reso in data 12 febbraio 2003.

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al citato comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quattro mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

***1. 13.** Sandri, Zunino, Piglionica.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

***1. 15.** Lupi, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Modifiche al codice civile).* -
1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

« ART. 2775-ter. *(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per l'intervenuto fallimento dell'alienante).* 1. Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto nei confronti del curatore del fallimento del promissario venditore, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.

2. Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita, purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.

3. Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2775-bis, secondo comma, non si applicano nel caso in cui i valori imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2645-bis risultino coerenti con gli indici del costo di produzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è una persona fisica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci, oltre che dei

relativi affini e parenti sino al terzo grado.»

Conseguentemente:

sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. (Contributo a favore dei promissari acquirenti di immobili da adibire a prima abitazione). — 1. Ai promissari acquirenti di immobili da costruire da adibire a prima casa, danneggiati dall'insorgenza di procedure concorsuali e di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori, è concesso, anche attraverso un concorso delle regioni, un contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le norme per l'accesso al contributo in base alla fascia di reddito dei richiedenti, le modalità di erogazione e le altre norme attuative per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo dei fondi di cui alla legge 12 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

al titolo sostituire le parole: Delega al Governo per la tutela dei diritti *con le seguenti:* Tutela degli interessi.

****1. 12.** Sandri, Zunino, Piglionica.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (Modifiche al codice civile). - 1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

«ART. 2775-ter. (Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per l'intervenuto fallimento dell'alienante). 1. Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a prima casa per sé

o per i propri familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto nei confronti del curatore del fallimento del promissario venditore, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.

2. Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita, purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.

3. Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2775-bis, secondo comma, non si applicano nel caso in cui i valori imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2645-bis risultino coerenti con gli indici del costo di produzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è una persona fisica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci, oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo grado».

Conseguentemente:

sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. (Contributo a favore dei promissari acquirenti di immobili da adibire a prima abitazione). - 1. Ai promissari acquirenti di immobili da costruire da adi-

bire a prima casa, danneggiati dall'insorgenza di procedure concorsuali e di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori, è concesso, anche attraverso un concorso delle regioni, un contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le norme per l'accesso al contributo in base alla fascia di reddito dei richiedenti, le modalità di erogazione e le altre norme attuative per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo dei fondi di cui alla legge 12 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

al titolo sostituire le parole: Delega al Governo per la tutela dei diritti *con le seguenti:* Tutela degli interessi.

****1. 14.** Lupi, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* trecentosessantacinque giorni.

1. 2. Verro, Lupi.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* centottanta giorni.

1. 1. Verro, Lupi.

Al comma 2, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , delle attività produttive.

1. 3. Verro, Lupi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: è trasmesso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , acquisito il parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro centottanta giorni dal ricevimento.

1. 8. Verro, Lupi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* centoventi giorni.

1. 4. Verro, Lupi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ; decorso *fino alla fine del periodo.*

1. 5. Verro, Lupi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 7. Verro, Lupi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* sei mesi.

***1. 6.** Verro, Lupi, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* sei mesi.

***1. 16.** Lion, Bulgarelli.

Al comma 4, sostituire la parola: Entro *con la seguente:* dopo.

1. 10. Verro, Lupi.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* sei mesi.

1. 9. Verro, Lupi.

Al comma 4, sostituire le parole: può emanare con la seguente: emana.

1. 11. Verro, Lupi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge per « acquirente » deve intendersi la parte acquirente o promissaria l'acquisto di un immobile da costruire ovvero il socio di una cooperativa edilizia che abbia stipulato un contratto avente ad oggetto l'assegnazione di un'unità immobiliare da edificarsi da parte della cooperativa; per « costruttore » deve intendersi la parte promittente la vendita di un immobile da costruire, sia che venga costruito direttamente sia che la costruzione sia data in appalto a terzi, ovvero la cooperativa edilizia che abbia stipulato con i propri soci contratti per l'assegnazione di unità immobiliari da realizzare.

1. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

(Approvato)

(A.C. 38 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando la tutela civilistica derivante dalla trascrizione dei contratti relativi ad edifici da costruire ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei promissari acquirenti di immobili da costruire ad

uso di abitazione una maggiore tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale, anche nei confronti delle cooperative edilizie, prevedendo l'obbligo dell'esecuzione specifica del contratto su domanda dell'interessato;

b) prevedere ed incentivare forme di subentro volontario degli enti pubblici territoriali nelle posizioni giuridiche attive e passive delle cooperative edilizie soggette a procedure concorsuali, stabilendo le modalità di concessione di contributi statali o di agevolazioni fiscali volti a compensare i debiti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale;

c) prevedere, in favore dei soci delle cooperative, forme immediate di acquisto della proprietà, o di altri diritti reali, sul suolo destinato alla realizzazione dell'immobile, disciplinando le modalità e i tempi di perfezionamento dell'acquisto del diritto ed i connessi obblighi;

d) prevedere forme di tutela verso chi acquista un immobile da costruire direttamente dal costruttore, individuando il soggetto tenuto a fornire all'acquirente la fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile;

e) prevedere che il fidejussore, in deroga all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, sia sempre tenuto a pagare prima del debitore principale;

f) disciplinare i contenuti del contratto preliminare di vendita che deve descrivere le caratteristiche essenziali dell'immobile, i tempi previsti per l'esecuzione dell'opera, il prezzo di vendita, la data di consegna, le modalità e i termini di pagamento;

g) prevedere a favore del promissario acquirente forme di garanzia per i vizi e i difetti dell'opera;

h) istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di garanzia destinato a finanziare gli interventi di cui alle lettere b) e c), nonché, anche in forma parziale, le garanzie di cui alla lettera d);

i) perfezionare la disciplina dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo nuovi criteri di iscrizione all'albo ed assicurando continuità ed efficacia all'attività di vigilanza di cui all'articolo 15 della medesima legge n. 59 del 1992;

l) estendere a tutti i casi di acquisto di immobile, con gli opportuni adattamenti, le tutele previste dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, applicabile ai contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, ivi comprese le misure sanzionatorie amministrative;

m) introdurre le modifiche o le integrazioni alla legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi vigenti, ivi compresi il codice civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la tutela civilistica derivante dalla con le seguenti: la possibilità di richiedere la.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: anche nei confronti fino alla fine della lettera.

2. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei promissari con le seguenti: degli.

2. 1. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: acquirenti aggiungere le seguenti: e assegnatari da cooperative di abitazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: anche nei confronti delle cooperative edilizie,

2. 13. Verro, Lupi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: concorsuale fino alla fine della lettera con le seguenti: esecutiva o concorsuale prevedendo:

1) che il credito dell'acquirente sia collocato in sede privilegiata dopo i crediti di cui all'articolo 2751-bis, comma secondo, numero 5-bis), del codice civile;

2) che la curatela, su richiesta dell'acquirente o di tutti gli acquirenti in caso di condomini edilizi, e previa autorizzazione del tribunale fallimentare, debba dare esecuzione all'opera utilizzando le risorse economiche di cui alla lettera d), e fino ad esaurimento di esse.

2. 2. Duilio, Carli, Pistone, Buemi, Magnolfi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nello stato in cui si trova il bene, previa riduzione del corrispettivo pattuito in ragione della consistenza effettiva del bene ceduto ed ammissione del-